

**SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO  
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO  
CIG:93626986CE**

**TRA**

Casa di Ricovero Muzan, con sede legale in Malo (VI), via Barbè n. 39, C.F. 83001130240, in persona di \_\_\_\_\_ di seguito denominato "Amministrazione",

e

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_  
e, P. IVA \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_,  
giusti poteri allo stesso conferiti, di seguito denominato "Fornitore";

**PREMESSO CHE:**

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (di seguito per brevità "Codice"), l'Amministrazione ha deliberato, con determinazione a contrarre n. **xx del xx.xx.2022**, di affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo relativamente a diverse figure professionali mediante sottoscrizione di un accordo quadro con i primi 6 operatori economici inseriti nella graduatoria definitiva della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), del Codice, per un importo massimo raggiungibile di € 2.033.665,92 per una durata massima di 4 anni;
2. Con Determina n. \_\_\_ di data \_\_\_\_\_ si è proceduto ad aggiudicare in via definitiva la procedura;
3. Il Fornitore è risultato \_\_\_ classificato nella graduatoria approvata con la determina di aggiudicazione definitiva di cui al punto che precede;
4. Il contratto di accordo derivante dall'affidamento della procedura di cui sopra viene stipulato con n. \_\_\_ operatori economici, inseriti nella graduatoria definitiva della procedura di affidamento, e l'Amministrazione potrà stipulare autonomi e distinti contratti derivati con gli operatori economici firmatari dell'accordo quadro, mediante scrittura privata da regolarizzarsi telematicamente;
5. Il presente Accordo quadro non è fonte di obbligazione per l'Amministrazione nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso il medesimo Accordo quadro le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse con la stipula dei contratti derivati, i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuno degli stessi fonte di obbligazione;
6. L'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo quadro sussiste fino alla concorrenza del fabbisogno massimo stabilito, comprensivo delle opzioni previste dagli atti di gara, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti,

**CIO' PREMESSO**

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

## **Articolo 1 – Valore delle premesse e degli atti richiamati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Speciale d'appalto (di seguito nominate per brevità "Capitolato"), l'offerta tecnica e l'offerta economica, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo quadro.

## **Articolo 2 – Oggetto e importo**

Con l'Accordo quadro il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a somministrare le figure professionali richieste, secondo le modalità definite nel Capitolato, nei limiti e nelle quantità riportati nell'Allegato 1 al Capitolato.

Il contratto di accordo quadro ha un importo massimo pari ad € 1.810.222,00 (IVA esclusa).

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi del costo del lavoro somministrato e del margine di agenzia e relativi oneri, descritti nel presente Accordo quadro e nella richiamata documentazione di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo quadro in qualunque momento, senza ulteriori oneri, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nell'Accordo quadro medesimo.

La stipula dei contratti derivati, nei limiti del massimo stabiliti dall'Accordo quadro, avverrà secondo i termini e le condizioni dell'Accordo Quadro, senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dall'art. 54, comma 4, lett. a) del Codice, alle condizioni oggettive e secondo i termini disciplinati dalle norme di gara.

Il valore massimo indicato non vincola l'Amministrazione a richiedere l'erogazione di prestazioni oggetto del servizio fino alla concorrenza dell'importo stesso, mentre gli operatori economici aggiudicatari rimangono vincolati all'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata dell'accordo quadro o fino alla concorrenza del suo importo massimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non richiedere nel corso di validità del contratto di accordo quadro alcuna prestazione agli operatori economici aggiudicatari, senza che questi possano avere nulla a che pretendere, non essendo stabilito un quantitativo minimo garantito di servizio.

## **Articolo 3 - Modalità di conclusione e durata**

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell'Accordo quadro, il contratto di somministrazione si conclude con la stipula di uno o più contratti derivati inviati dall'Amministrazione.

Fermo restando il quantitativo massimo stimato di cui all'art. 2, il presente Accordo quadro ha durata di 48 (quarantotto) mesi, dalla data della sua sottoscrizione.

I contratti derivati dovranno essere stipulati entro il termine di validità presente contratto di accordo quadro e dovranno avere una durata massima di 12 (dodici) mesi. I contratti derivati potranno essere attivati fino a concorrenza dell'importo massimo previsto dell'accordo quadro.

Il contratto di accordo quadro si intenderà automaticamente concluso qualora, prima del termine di durata di cui al precedente comma 2 del presente articolo, venga raggiunto l'importo complessivo dell'accordo quadro di cui al precedente art. 2.

#### **Articolo 4 - Esecuzione del contratto, somministrazione e controlli**

Il Fornitore nell'esecuzione dei contratti derivati derivanti dal presente accordo quadro dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare ma non esclusivo riferimento a quanto previsto dagli artt. 6, 8 e 9 del Capitolato.

#### **Articolo 5 – Richieste di somministrazione: disciplina e requisiti**

Le richieste di somministrazione da parte dell'Amministrazione verranno effettuate secondo quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato.

#### **Articolo 6 – Inadempimenti e Penali**

In caso di inadempimento agli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'accordo quadro e dei singoli contratti derivati, saranno applicate le penali previste all'art. 11 del Capitolato.

Qualora nella esecuzione del contratto siano rilevate ulteriori inadempienze gravi, il Fornitore corrisponderà una penale da € 100,00 a € 500,00 per ogni inadempienza che gli verrà contestata per iscritto e per la quale, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, non fosse in grado di produrre giustificazioni pertinenti e valide. L'entità della penale è definita a discrezione dell'Amministrazione in rapporto alla gravità dell'inadempimento.

L'Amministrazione recupererà le penali detraendole dal compenso dovuto al Fornitore ai sensi dell'art. 9 del Capitolato o incamerando *in toto o pro quota* la cauzione definitiva di cui all'art. 12 del Capitolato, con obbligo per il Fornitore di reintegro della cauzione stessa entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni ovvero. È fatta salva comunque la facoltà di addivenire ad altre forme di incameramento con le modalità che si riterranno più opportune.

#### **Articolo 7 – Corrispettivi, Pagamenti, Retribuzioni e Revisione prezzi**

Per la disciplina dei corrispettivi, modalità di pagamento, retribuzione e revisione dei prezzi si rimanda ai contenuti del Capitolato, ai quali si fa espresso e integrale rinvio.

#### **Articolo 8 – Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto**

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste da ogni singolo contratto stipulato con l'Amministrazione, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Fornitore sarà tenuto a prestare, con le modalità previste all'art. 103 del Codice, una garanzia definitiva secondo le modalità previste dall'art. 12 del Capitolato.

#### **Articolo 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Fornitore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Il Fornitore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di

pagamento devono riportare il codice CIG indicato nel singolo contratto derivato.

#### **Articolo 10 - Foro competente**

Per tutte le controversie relative a rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione sarà competente esclusivamente il Foro di Verona. È escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **Articolo 11 - Elezione di domicilio**

Per gli effetti giuridici derivanti dal presente atto, il Fornitore e l'Amministrazione eleggono domicilio ciascuno presso la propria sede legale come in epigrafe individuata, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione a mezzo raccomandata A/R o PEC.

#### **Articolo 12 - Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale**

Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico dell'Ente per legge.

#### **Articolo 13 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto all'interno del presente contratto, si rinvia alle norme del Capitolato, alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, alle norme dei CCNL applicati e, in generale, alle norme che regolano le attività di somministrazione di manodopera.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Amministrazione \_\_\_\_\_

Per il Fornitore \_\_\_\_\_

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Oggetto e importo), Articolo 3 (Modalità di conclusione e durata), Articolo 4 (Esecuzione del contratto consegne e controlli), Articolo 6 (Inadempimenti e penali), Articolo 10 (Foro competente).

Per il Fornitore \_\_\_\_\_

*\* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i..*